

L'iscrizione in bilancio dei versamenti "in conto futuro aumento di capitale": riserva o finanziamento soci?

di Ferruccio Maria Sbarbaro – Professore Associato di Diritto Privato Comparato - Managing Partner –
Libra Legal Partners - www.libralegalpartners.com

Redatto in data 18 Marzo 2022

La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con un recente provvedimento in tema di società di capitali (ord. n. 34503 del 16 novembre 2021), chiarisce ogni dubbio in ordine alla qualificazione in bilancio delle somme erogate dai soci "in conto futuro aumento di capitale". L'erogazione deve essere iscritta in bilancio come riserva e non come finanziamento soci, in quanto "ove l'aumento intervenga, le somme confluiscono automaticamente nel capitale sociale, mentre, in caso contrario, devono essere restituite, in conseguenza del mancato perfezionamento della fattispecie programmata".

Il caso. A fronte di una perdita d'esercizio di ammontare tale da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'Assemblea dei soci di una Società a Responsabilità Limitata deliberava l'approvazione del bilancio conseguentemente azzerando il capitale sociale – per adeguarlo al capitale reale risultante a seguito della predetta perdita – e contestualmente deliberava un aumento di capitale volto a ricondurlo oltre il minimo legale. L'aumento veniva finanziato utilizzando somme di denaro versate precedentemente dai soci a titolo di versamenti "in conto futuro aumento del capitale sociale". Vale a dire, in particolare, erogazioni dei soci anticipatamente destinate ad una futura operazione di aumento di capitale, per la cui sottoscrizione tali somme saranno eventualmente imputate.



Nel bilancio in perdita oggetto di approvazione tali erogazioni venivano contabilmente iscritte come debiti societari; i giudici di merito, sia in primo grado che in sede di appello, ritenevano però di annullare la delibera di approvazione del bilancio per erronea applicazione delle norme di redazione e statuivano

che i predetti versamenti erano da considerare come capitale di rischio e, pertanto, da iscrivere in bilancio quali riserve del patrimonio netto e non come finanziamento soci.

I principi enunciati dalla Cassazione.

Nel confermare la natura dei versamenti erogati “in conto futuro aumento del capitale sociale” inquadrata dai giudici di merito, qualificandoli appunto come **riserve del patrimonio netto** e non come finanziamento soci, la Corte ne delinea due specifiche peculiarità:

- in primo luogo, emerge il carattere di **provvisorietà** di tali riserve, che a seguito dell'apposita futura delibera di aumento confluiscono nel capitale sociale;
- in secondo luogo, a consolidamento dei suoi precedenti orientamenti, la Corte ne conferma la natura di **“riserve targate o personalizzate”** poiché di esclusiva pertinenza del socio erogante.

Sicché, **in caso di mancato aumento del capitale sociale** così come immaginato in sede di erogazione della somma, opera una vera e propria **condizione risolutiva**, tanto che la somma deve essere **restituita al socio** quale ripetizione dell'indebitato a fronte del venir meno della causa giustificativa del versamento.

In particolare, il diritto del socio alla ripetizione delle somme erogate è condizionato all'accertamento dell'impossibilità di procedere alla operazione di aumento del capitale ovvero, allo spirare del termine eventualmente stabilito per l'adozione della relativa delibera assembleare.

Alla luce di tanto, la **Cassazione ha escluso**:

- che i versamenti “in conto futuro aumento di capitale sociale” assolvano a una **funzione oggettiva di credito** dei soci nei confronti della società e
- che **l'organo amministrativo abbia potere di intervenire** modificando la voce iscritta in bilancio, intervento che sottende l'apprezzamento della volontà del socio al momento genetico dell'iscrizione in bilancio e che solo il giudice di merito può effettuare.

Ne consegue che tali versamenti **non possono essere utilizzati per ripianare perdite future né per aumentare gratuitamente il capitale sociale, ma unicamente per la liberazione della parte di aumento di capitale a pagamento**, riservata ai soci eroganti e alla quale essi sono finalizzati sin dalla loro erogazione.